



Prot. n. 6571 /SG/TRA

Roma, 20/6/2025

*A tutte le società affiliate alla FGI*

## **OGGETTO: obbligo di pubblicazione ex L. 124/2017 anno 2025**

Con la presente e richiamando espressamente il contenuto delle precedenti note pubblicate sul sito FGI nell'area "Federazione Trasparente" "sez. adempimenti L. 124/2017", si rammenta che **le affiliate alla scrivente Federazione, entro il 30.6.2025 e per ogni anno a seguire, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web ogni tipo di:**

- **sovvenzione;**
- **sussidio;**
- **vantaggio;**
- **contributo o aiuto;**

ricevuti nel periodo 1° gennaio -31 dicembre 2024 dalla Pubblica Amministrazione per una **cifra pari o superiore ad euro 10.000.**

L'obbligo, disposto dalla legge n. 124/2017, all'art. 1, commi da 125 a 129, riguarda:

- associazioni, Onlus, fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
- soggetti che svolgono attività di impresa

La pubblicazione è dovuta quando il contributo è stato erogato da:

- a) pubbliche amministrazioni;
- b) società controllate da PA;
- c) società in partecipazione pubblica;
- d) associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. 33/2013), **tra cui anche la FGI.**

### Le informazioni da pubblicare

Le informazioni che devono essere fornite sono specifiche e dettagliate e vanno rese pubbliche in forma schematica e facilmente comprensibile:

- il nome e il codice fiscale della a.s.d. o s.s.d. che ha ricevuto i fondi;
- il nome dell'ente che ha erogato il contributo;
- l'importo percepito, riferito a ogni singolo rapporto giuridico;
- la data in cui è stato incassato il contributo;
- la causale, ovvero il motivo per cui il contributo è stato erogato (ad esempio: liberalità, cofinanziamento di un progetto, ecc.).



Sanzioni

In caso di mancata pubblicazione, si applica una sanzione pari all'1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro.

Oltre al pagamento della sanzione, resta comunque l'obbligo di pubblicare le informazioni mancanti.

Se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non si è ancora provveduto né al pagamento né alla pubblicazione, scatta la sanzione più grave: la **restituzione integrale delle somme ricevute**.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giandomenico Drago)

